



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

| | |
|------------|---|
| Laurea in: | Scienze dei Servizi Giuridici (<i>Sciences of Legal Services</i>) |
| Classe: | L-14 – Scienze dei Servizi Giuridici |
| Facoltà: | Giurisprudenza |

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici appartenente alla classe delle lauree L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici, istituito ed attivato con ordinamento secondo il D.M. 270/2004 a partire dall'anno 2010/2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Finalità

1. Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici mira a fornire le conoscenze necessarie all'esercizio di attività professionali nel campo del lavoro, in forma autonoma o presso amministrazioni ed imprese private, pubbliche e nel terzo settore.

Art. 3 - Obiettivi formativi specifici del Corso

1. Obiettivo formativo specifico del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici è offrire al laureato una solida preparazione culturale e giuridica di base, accompagnata da specifiche capacità di comprensione ed analisi critica dei testi normativi e da un'adeguata padronanza del metodo ermeneutico in campo giuridico. Le competenze acquisite dovranno consentire al laureato di interpretare correttamente la normativa vigente e di applicarla nel modo più congeniale agli ambiti lavorativi e professionali specializzati a cui il corso si indirizza, in modo da poter risolvere problemi giuridici complessi e garantire servizi giuridici qualitativamente elevati ai soggetti, pubblici e privati, per i quali o presso i quali il laureato sarà chiamato ad operare.

2. A tal fine sulla preparazione giuridica di base si innestano conoscenze economiche ed aziendali, nonché competenze informatiche, linguistiche, sociologiche, medico-legali, secondo un percorso di progressiva specializzazione che si completa nell'ultima parte del corso, nel quale lo studente ha la possibilità di concentrare la propria formazione sull'approfondimento delle discipline maggiormente funzionali alle singole figure professionali a cui il corso prepara, come indicate negli articoli 2 e 6, ovvero: attività professionali nel campo del lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei consulenti del lavoro; attività professionali nel campo delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, delle organizzazioni private e pubbliche, degli operatori giuridici d'impresa.

Art. 4 - Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

1. *Conoscenza e capacità di comprensione:* il laureato dovrà acquisire le conoscenze giuridiche di base, con particolare attenzione alle tematiche del lavoro e dell'amministrazione. In ragione delle diverse opzioni che il percorso formativo gli consente, lo studente potrà concentrare la propria formazione sull'ambito lavoristico, al fine di acquisire conoscenze relative, in particolare, alla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e previdenza sociale, alla disciplina del mercato del lavoro e dell'orientamento, alla normativa in materia di pari opportunità e di prevenzione e repressione delle condotte discriminatorie, ai reati specifici dell'ambito lavorativo (mobbing, stalking, ecc.). Lo studente potrà, in alternativa, indirizzare prevalentemente il percorso di studi verso l'acquisizione di conoscenze generali e specifiche nel settore dell'amministrazione, con particolare riguardo all'amministrazione degli enti e delle imprese pubbliche o private, all'organizzazione dell'amministrazione pubblica e della sua articolazione sul territorio, alle dinamiche gestionali proprie delle aziende pubbliche e private, alle implicazioni economiche e tributarie dell'agire amministrativo. Le capacità di comprensione dovranno in ogni caso consentire al laureato di acquisire posizioni di responsabilità all'interno dell'organizzazione in cui opera o comunque di fornire alla stessa servizi legali specializzati. Questi obiettivi di apprendimento saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove svolte prevalentemente in forma orale volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione:* il laureato dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite all'analisi e interpretazione dei fenomeni che interessano il mondo del lavoro, della gestione del personale e delle organizzazioni/amministrazioni private e pubbliche. A tal fine, il laureato dovrà essere in grado di consultare le fonti, di raccogliere ed organizzare il materiale normativo, con attenzione

anche alla giurisprudenza e alla prassi, di sostenere, grazie a questi strumenti, argomentazioni giuridiche anche complesse, astruendo dalla fattispecie normativa e rapportandola al caso concreto, di elaborare documenti e atti giuridici, di formulare pareri e consulenze, di gestire banche di dati giuridici. Questi obiettivi di apprendimento saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste.

3. Autonomia di giudizio: il laureato dovrà essere in grado di formulare giudizi autonomi in riferimento alle fattispecie concrete e alla risoluzione di problematiche legate ai temi del lavoro e dell'amministrazione. La maturità e l'autonomia di giudizio dovranno in ogni caso essere adeguate alla posizione di responsabilità coperta all'interno dell'organizzazione di appartenenza o alla complessità dei problemi giuridici rispetto ai quali il laureato sarà chiamato ad esprimere le proprie valutazioni e fornire il proprio servizio, individuando soluzioni ineccepibili e, ove possibile o necessario, anche originali ed innovative. L'acquisizione di tali capacità sarà valutata mediante le modalità già utilizzate per la verifica della conoscenza e capacità di comprensione e in sede di prova finale.

4. Abilità comunicative: il laureato dovrà sapersi esprimere attraverso lessici disciplinari appropriati e specifici e mediante l'utilizzo di una lingua dell'Unione Europea (con riferimento anche alla terminologia giuridica). Il laureato dovrà inoltre padroneggiare gli strumenti di comunicazione idonei a relazionarsi in modo professionale ed affidabile con i soggetti operanti nel mondo del lavoro e dell'amministrazione, senza trascurare la flessibilità necessaria per adeguarsi allo specifico contesto professionale interessato e a situazioni inedite o particolarmente complesse. Specifica attenzione è riservata, in particolare, alla padronanza degli strumenti informatici. Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni; per quanto concerne l'apprendimento della lingua straniera le attività possono essere svolte anche presso il Centro Linguistico di Ateneo.

5. Capacità di apprendimento: il laureato dovrà acquisire una *forma mentis* in grado di stimolare il continuo apprendimento e aggiornamento delle proprie conoscenze, anche oltre la conclusione del percorso formativo ed in funzione del conseguimento di ulteriori conoscenze e competenze specializzate. Questa attitudine dovrà essere supportata dall'adeguata padronanza dei metodi consolidati di studio ed apprendimento nonché delle comuni tecniche di consultazione, raccolta ed elaborazione dei dati normativi, giurisprudenziali e bibliografici. La verifica della compiuta formazione dello studioso sarà effettuata in sede di prova finale.

Art. 5 - Accesso a studi ulteriori

1. Il laureato potrà accedere a Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e master di 1° livello

Art. 6 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il laureato potrà svolgere attività professionali nel campo del lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei consulenti del lavoro.

2. Potrà inoltre svolgere attività professionali nel campo delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, delle organizzazioni private e pubbliche, degli operatori giuridici d'impresa.

3. Il corso prepara alle professioni di (codici istat): Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione, Specialisti di problemi del personale e dell'organizzazione del lavoro.

Art.7 – Modalità di svolgimento della didattica e rapporto crediti/ore

1. Ciascun credito corrisponde a 25 ore. Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici prevede due tipologie di attività didattica:

a) lezione ("frontale" e assimilate): 6 ore per CFU (con 19 ore di impegno personale dello studente);

b) esercitazione-laboratorio: 12 ore per CFU (con 13 ore di impegno personale dello studente).

2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame, verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

3. Gli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Ad eccezione del primo anno di corso, le lezioni degli insegnamenti di 9 crediti sono tenute in tre ore settimanali collocate in almeno due giorni distinti della settimana, mentre le lezioni degli insegnamenti di 6 crediti sono tenute in quattro ore settimanali sempre collocate in almeno due giorni distinti della settimana, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Facoltà entro il mese di settembre e immediatamente comunicato agli studenti mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito Web della Facoltà. Nel primo anno di corso, anche le lezioni degli insegnamenti di 9 crediti sono tenute in sei ore settimanali collocate in almeno tre giorni distinti della settimana. Nella predisposizione dell'orario si terrà conto dell'esigenza che sia assicurata agli studenti una adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

4. Ciascun titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e ad annotarle nell'apposito registro, indicando data e ora dell'attività svolta ed apponendo la sua firma. Al termine del

corso, il registro deve essere consegnato alla struttura didattica. In caso di assenza, il docente deve avvertire tempestivamente la struttura didattica e comunicare, al più presto, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

5. Le lezioni possono essere integrate da seminari e da esercitazioni. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, formula annualmente il programma delle attività formative fra le quali lo studente potrà operare la sua scelta.

Art. 8 – Programmazione didattica

1. Entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio di Facoltà programma le attività formative del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per il successivo anno accademico. Affida ai docenti i compiti formativi, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, nonché le attività di orientamento e tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi.

Art. 9 - Calendario didattico

1. L'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. I periodi di lezione sono due: il primo, dalla prima settimana di ottobre alla terza settimana di dicembre, il secondo, dalla seconda settimana di febbraio alla prima settimana di maggio. Nei periodi dedicati alle lezioni non si possono svolgere esami o accertamenti parziali di profitto.

2. Gli insegnamenti possono avere durata annuale, se di 9 crediti formativi universitari, durata semestrale, se di 6 crediti formativi universitari. Gli insegnamenti del primo anno hanno tutti durata semestrale, anche se di 9 crediti formativi universitari. Ciascun insegnamento può essere articolato in moduli con distinta denominazione. Gli insegnamenti sono collocati in modo numericamente equilibrato nei due semestri di ciascun anno accademico.

3. Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva, autunnale ed invernale: la sessione estiva, nella quale sono previsti tre appelli per ciascun esame, va dalla seconda settimana di maggio alla seconda settimana di luglio; la sessione autunnale, che prevede due appelli, va dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di settembre; la sessione invernale, che prevede due appelli, va dalla seconda settimana di gennaio alla prima settimana di febbraio.

Inoltre per gli studenti fuori corso sono previsti due appelli straordinari d'esame da collocarsi nella settimana antecedente rispettivamente le vacanze natalizie e pasquali.

Le date degli esami possono essere variate, ma non anticipate, solo con l'autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti.

4. Le sessioni di laurea sono tre e si svolgono, di regola, entro la fine di ciascuna delle sessioni degli esami di profitto; fra il secondo ed il terzo appello per la sessione estiva e fra il primo e il secondo della sessione autunnale e invernale. A queste si aggiungono due sessioni di laurea straordinarie che si svolgono, di regola, nei mesi di ottobre e di marzo.

Art. 10 - Curricula e Piani di studio degli studenti

1. Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici si articola in 19 insegnamenti, di cui 13 fondamentali e 6 a scelta o curriculari.

2. Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici si può articolare in uno dei seguenti curricula:

- a) per il lavoro: volto a creare professionisti nel campo del lavoro e delle attività sindacali;
- b) per l'amministrazione: volto a creare professionisti nel campo delle amministrazioni private e pubbliche, siano queste ultime amministrazioni centrali e locali.

3. Lo studente dovrà effettuare la scelta del curriculum all'atto dell'immatricolazione al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. Sarà tuttavia possibile richiedere il cambio di curriculum ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. All'atto del cambio di curriculum la Commissione permanente e paritetica per la didattica di Facoltà procederà alla convalida dei crediti acquisiti dallo studente, in coerenza con la nuova opzione curriculare.

Art. 11 - Requisiti di ammissione al corso

1. Per accedere al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o equipollente titolo straniero.

2. Sono richieste come necessarie per il percorso di studio proposto capacità di analisi e comprensione testi, che verranno verificate attraverso prove oggettive. Per coloro che non abbiano superato tali prove, è prevista l'attivazione di corsi e/o laboratori.

La Facoltà promuove lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici.

3. Tempi, modalità e contenuti di tali prove, delle eventuali attività propedeutiche e didattiche integrative saranno fissati da apposita delibera del Consiglio di Facoltà da approvarsi entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Commissione permanente e paritetica per la didattica di Facoltà.

Art. 12 - Esami di profitto e Commissioni esami di profitto

1. Ciascuno degli insegnamenti previsti nei piani didattici del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario accademico della Facoltà, alla presenza di una Commissione, composta dal docente ufficiale dell'insegnamento, che la presiede e da almeno un altro Professore, o Ricercatore, o cultore della materia. Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni costituite dal Presidente e da un componente. Il Preside procede alla nomina delle Commissioni d'esame all'inizio di ogni anno accademico.

2. La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta la attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.

3. L'esame può svolgersi in una unica prova come colloquio. Eventuali prove scritte devono avere il solo valore di elementi di valutazione e non quello di preclusione del colloquio. Le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora l'insegnamento sia suddiviso in moduli è prevista una sola prova verbalizzante, sono tuttavia consentiti accertamenti per ciascun modulo nell'ambito delle sessioni ordinarie degli esami. Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni.

4. I verbali degli esami devono essere tempestivamente consegnati a cura di ciascun Presidente della Commissione di Esami alla Segreteria Didattica di Facoltà, subito dopo la chiusura dell'appello. I cedolini degli esami, debitamente compilati e firmati, saranno trasmessi a cura della Segreteria Didattica di Facoltà alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Segreterie Studenti.

Art. 13 - Attività formative a scelta dello studente (lett. d)

Le attività che consentono l'acquisizione dei crediti riservati alle attività formative a libera scelta dello studente sono le seguenti:

- Un insegnamento previsto nell'elenco delle attività formative (lett. d) allegato al piano didattico del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (lo studente può scegliere solo gli insegnamenti previsti nell'elenco relativo al proprio curriculum);
- Un insegnamento attivato in un corso di laurea di altra Facoltà, non impartito nell'ambito dei corsi di laurea della Facoltà: il riconoscimento dei crediti acquisiti sarà subordinato alla preventiva presentazione di coerenti programmi formativi valutati dalla Commissione Didattica.
- Attività formative organizzate dai singoli docenti della Facoltà: previa approvazione del Consiglio di Facoltà ad esse verrà attribuito, dopo un'apposita verifica, un credito per ogni 6 ore di frequenza obbligatoria;
- Attività formative che implicano la partecipazione a convegni o seminari organizzati sotto il "logo" della Facoltà: devono essere preventivamente concordate con un docente di riferimento della Facoltà; un credito per ogni giornata di convegno o di seminario si acquista dopo l'approvazione da parte del docente di riferimento di una breve relazione che dimostri l'avvenuta fruizione culturale del tema del convegno o del seminario.

Art. 14 – Conoscenze linguistiche (lett. e)

1. La Facoltà attribuisce 3 cfu agli studenti in possesso del Livello B1 di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona, e agli studenti che abbiano superato l'esame dell'insegnamento di lingua straniera attivato in Facoltà.

2. L'insegnamento di lingua straniera attivato in Facoltà di complessivi 3 cfu è articolato in 1 credito di lezioni e 2 crediti di laboratorio.

3. L'eventuale riconoscimento di crediti per la conoscenza di lingue straniere non espressamente previste sarà sottoposto, previa presentazione di apposita richiesta al Preside della Facoltà, alla valutazione della Commissione permanente e paritetica per la didattica.

Art. 15 – Informatica (lett. f)

1. L'insegnamento di Informatica attivato in Facoltà di complessivi 3 cfu è articolato in 1 credito di lezioni e 2 crediti di laboratorio.

2. L'eventuale attribuzione di crediti per abilità informatiche mediante il riconoscimento di attestati di partecipazione a corsi esterni o del patentino ECDL sarà sottoposto, previa presentazione di apposita

richiesta al Preside della Facoltà, alla valutazione della Commissione permanente e paritetica per la didattica.

Art. 16 - Tirocini e stage

1. Le attività di tirocinio e stage sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare attività per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche di interesse professionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte sotto la diretta responsabilità di un singolo docente presso studi professionali, enti della pubblica amministrazione, aziende accreditate dall'Ateneo veronese.
3. I crediti maturati in seguito ad attività di tirocinio e stage saranno attribuiti secondo quanto disposto nel dettaglio dal "Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti maturati negli *stage* universitari", emanato con D.R.573/2003 del 17.03.2003.

Art. 17 - Propedeuticità degli insegnamenti

1. L'esame nelle materie seguenti del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici potrà essere sostenuto solo se si è superato quello nelle materie indicate (fra parentesi) a fianco di ciascuna di esse:
Diritto amministrativo (Istituzioni di diritto costituzionale);
Diritto dei trasporti e della logistica (Istituzioni di diritto privato);
Diritto della pubblicità immobiliare (Istituzioni di diritto privato);
Diritto del lavoro e sindacale (Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto costituzionale);
Diritto patrimoniale della famiglia (Istituzioni di diritto privato);
Diritto penale (Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto costituzionale);
Diritto penale dell'economia (Diritto penale);
Diritto penale dell'informatica (Diritto penale);
Diritto processuale del lavoro (Diritto del lavoro e sindacale);
Diritto regionale e degli enti locali (Diritto amministrativo);
Diritto tributario (Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto costituzionale);
Fondamenti e modelli nel diritto della vendita (Fondamenti romanistici del diritto privato e Istituzioni di diritto privato);
Istituzioni di diritto commerciale (Istituzioni di diritto privato);
Legislazione notarile (Diritto amministrativo e Istituzioni di diritto privato).
2. Il mancato rispetto delle propedeuticità implica l'annullamento dell'esame.

Art. 18 - Prova finale

1. Il Corso di Studi dello studente, che abbia superato tutti gli esami prescritti, si conclude con un esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dallo studente su un tema rientrante in una delle discipline del piano di studi seguito.
2. Il docente ufficiale assegna l'oggetto della tesi due mesi prima della data di inizio della sessione in cui si sostiene l'esame di laurea. A tal fine lo studente deve depositare in Segreteria Didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza, entro il termine predetto, apposito modulo, contenente l'indicazione del tema, sottoscritto dal docente.
3. Il Preside nomina, almeno quindici giorni prima della discussione, un'apposita Commissione, composta di almeno sette componenti, di cui almeno cinque docenti di ruolo nel Corso di Laurea, e presieduta dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di servizio.
4. La prova finale consiste nella discussione di un breve elaborato scritto (orientativamente dalle 20 alle 50 cartelle), nel quale il laureando deve evidenziare la propria raggiunta maturità dimostrando di disporre di adeguati strumenti di ricerca e di una corretta capacità espositiva corredata da un utilizzo preciso della terminologia giuridica.
5. La Commissione formula un giudizio espresso in voti da 66 a 110/110mi. I punti disponibili per la valutazione della Commissione sono al massimo 8, che si aggiungono al punteggio risultante dalla media degli esami sostenuti approssimata per eccesso. Nell'attribuire gli 8 punti disponibili, oltre ai punti riferibili al giudizio sulla tesi e sulla relativa discussione, nel numero massimo di 7, la Commissione attribuisce 1 punto qualora lo studente si sia distinto nella sua carriera per almeno una delle seguenti note di merito:
 - a) abbia discusso la tesi in corso (a tal fine, nel computo della durata del corso di studi non si tiene conto dell'eventuale periodo di permanenza all'estero nel quadro del programma Erasmus o di altri programmi di scambio equivalenti qualora lo studente abbia così conseguito almeno 6 CFU - esclusi i crediti attribuiti per la conoscenza della lingua straniera ai sensi del successivo art. 20, comma 3 - ovvero abbia effettuato all'estero, nell'ambito dei programmi predetti, ricerche per la tesi di laurea);
 - b) abbia elaborato e discusso la tesi in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco;
 - c) abbia conseguito almeno 3 lodi nelle materie di base e caratterizzanti.

Al candidato che ottiene il massimo punteggio può, all'unanimità, essere attribuita la lode.

6. Le tesi in versione informatizzata, consegnate dai laureandi alla Segreteria Didattica della Facoltà di Giurisprudenza, verranno catalogate e conservate in archivio bibliografico informatico e rese visualizzabili agli utenti decorsi cinque anni dalla discussione.

Art. 19 – Trasferimenti, passaggi opzioni e riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio

1. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici da Corsi di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici di altre Università per essere iscritti ad un anno successivo al primo debbono aver superato la metà degli esami previsti dal piano degli studi. Il Consiglio di Facoltà delibera i criteri per la convalida degli esami già sostenuti.

2. La Facoltà di Giurisprudenza riconosce i crediti e convalida gli esami relativi a discipline insegnate presso i Corsi di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici di altre Università che abbiano uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti presso la Facoltà.

3. Il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami relativi a discipline insegnate in Corsi di Laurea di altre Facoltà o Università è subordinata ad una integrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Facoltà. Le modalità di integrazione o l'eventuale dispensa dalla stessa sono deliberate su proposta del docente interessato. In ogni caso il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami presuppone che la disciplina da integrare abbia uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici.

4. Il voto riportato negli esami per i quali venga riconosciuta la necessità di integrazione risulta dalla media del voto riportato nell'esame con quello conseguito nell'integrazione.

5. Nel caso di studente iscritto a corsi di studio del vecchio ordinamento il quale opta per corsi di studio del nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa denominazione, al fine di individuare l'anno di iscrizione sulla base dei crediti riconosciuti si applicano i seguenti criteri: fino a 23 crediti iscrizione al primo anno; fino a 83 crediti iscrizione al secondo anno; oltre 83 crediti iscrizione al terzo anno.

Art. 20 - Titoli stranieri e periodi di studio svolti all'estero

1. Lo studente che intende seguire un insegnamento presso una Università o Istituto di istruzione universitaria di uno Stato estero, nell'ambito di programmi internazionali o di accordi fra la Facoltà e le corrispondenti strutture didattiche straniere deve presentare domanda alla Segreteria studenti entro il 31 marzo di ciascun anno.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Facoltà, che delibera sentiti i docenti dei settori scientifico-disciplinari interessati e il Consiglio di Corso di Laurea al fine di poterne valutare la congruenza rispetto agli obiettivi formativi.

2. Lo studente che abbia frequentato le attività didattiche di cui al precedente comma 1 otterrà il riconoscimento degli esami superati ed il voto di questa convertito in trentesimi. Ove, con la approvazione di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Facoltà abbia ritenute necessarie delle integrazioni, lo studente sarà tenuto ad effettuarle conseguendo delle valutazioni complessive che terranno conto dell'esito di tali integrazioni.

3. Lo studente del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici che segua il corso e superi l'esame di una disciplina insegnata in lingua straniera si vede attribuiti i 3 crediti previsti per la conoscenza della lingua straniera.

4. Del periodo di permanenza all'estero nell'ambito dei programmi internazionali di cui al precedente comma 1 si tiene conto anche ai fini di stabilire il punteggio dell'esame di laurea, nei limiti e con le modalità previste nel successivo art. 18, comma 5.

Art. 21 – Forme di tutorato

1. La Facoltà organizza il servizio di tutorato, volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo ed a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 22 – Studenti part time

1. Gli studenti possono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici con impegno a tempo parziale.

2. Per gli studenti impegnati a tempo parziale viene approvata una specifica e tassativa articolazione del piano didattico.

3. Lo studente non a tempo pieno è considerato in corso oltre la durata legale del corso a cui è iscritto, fino ad un massimo di 6 anni accademici.

4. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo

Art. 23 - Guida dello studente

1. In ogni anno accademico viene pubblicata entro e non oltre il 15 luglio, a cura del Preside della Facoltà, una Guida dello studente, anche in versione informatizzata, contenente il presente Regolamento didattico in vigore, gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati. La Guida viene distribuita agli studenti gratuitamente.
2. Le informazioni di cui al precedente comma 1 nonché l'orario delle lezioni, l'orario di ricevimento degli studenti e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche della Facoltà e delle sue strutture scientifiche sono inserite nel sito *Web* della Facoltà.

Art. 24 - Albo della Facoltà e diritto di accesso

1. Viene istituito l'Albo Ufficiale della Facoltà, con apposita bacheca collocata opportunamente nell'androne di ingresso dell'edificio destinato a sede della Facoltà per l'affissione degli atti ufficiali e di eventuali altri documenti relativi al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e a tutte le attività ad esso collegate. Altre bacheche potranno essere aggiunte nei punti più opportuni per esporre avvisi e altre notizie utili.
2. E' garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 25 – Docenti del corso di studio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, all'atto della redazione del Manifesto degli Studi, con delibera del Consiglio di Facoltà saranno elaborati gli elenchi dei docenti del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, indicando i requisiti specifici di cui sono in possesso rispetto alle discipline insegnate e le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Laurea. Gli elenchi saranno redatti evidenziando se si tratta di personale strutturato di Ateneo o di personale a contratto.

Art. 26 - Ricevimento studenti

1. I docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 settembre, approvato dal Preside e comunicato agli studenti mediante affissione all'albo.
2. Durante i periodi dedicati agli esami, le vacanze estive ed invernali i ricevimenti degli studenti sono sospesi.